

Aggiornamenti sulla gestione dei rifiuti


Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell' Ambiente
Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Il “pacchetto di Direttive” sull'Economia circolare

www.pipere.it



© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Pacchetto economia circolare

www.pipere.it

In vigore dal **5 luglio 2018** (da recepire in **2 anni**) **DDL CdM 6.9.18**

- Dir. 2008/98 → Direttiva quadro sui rifiuti → Dir. 851/18
- Dir. 1994/62 → imballaggi → Dir. 852/18
- Dir. 2000/53 → veicoli fuori uso
- Dir. 2006/66 → pile e accumulatori
- Dir. 2012/19 → RAEE
- Dir. 1999/31 → Discariche → Dir. 850/18

Dir. 849/18

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Finalità

- «La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana **evitando o riducendo la produzione di rifiuti**, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Definizioni

◆ 2 ter. "rifiuti urbani":

a) **rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, **vetro**, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Definizioni

■ 4 bis. **«rifiuti alimentari»**: tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti

■ 9. **«gestione dei rifiuti»**: la raccolta, il trasporto, il recupero (**compresa la cernita**), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Definizioni

- 15 bis. **«recupero di materia»**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento
- 17 bis. **«riempimento»**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Definizioni

- 21. **«regime di responsabilità estesa del produttore»**: una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della **gestione della fase del ciclo di vita** in cui il prodotto diventa un rifiuto.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Sottoprodotto

- 1. Gli Stati membri adottano **misure appropriate** per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì **sottoprodotto** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e

non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Sottoprodotti

3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire **criteri dettagliati** sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

End of Waste

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i **rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali** se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **destinata/o a essere utilizzata/o** per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

End of Waste

3. **Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione** ai sensi del paragrafo 2, gli **Stati membri possono stabilire criteri dettagliati** sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

End of Waste

4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli **Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate** al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tali **decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione** in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

End of Waste

5. La **persona fisica o giuridica** che:

a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o

b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. **Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Classificazione

2. Uno Stato membro può considerare come **pericolosi** i rifiuti che, **pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti**, presentano una o più **caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III**. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE

www.pipere.it

Operazioni di recupero

le operazioni R 3, R 4 e R5 sono così **sostituite**:

R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) - compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e **il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici - **compresa la preparazione per il riutilizzo**

R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici - compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Direttive su particolari tipologie di rifiuti

www.pipere.it

- Innovazioni di modesta portata
- Modalità uniformi di rendicontazione dei risultati raggiunti

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

www.pipere.it

- **Comunicazione Commissione UE (2018/C 124/01) - GUUE 9 aprile 2018**
- **«chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla **corretta interpretazione e applicazione** della pertinente **normativa UE sulla classificazione** dei rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti e l'elenco dei rifiuti».**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

www.pipere.it

- allegato 1: **elenco dei rifiuti commentato**, compresi anche esempi relativi a voci complesse,
- allegato 2: classificazione delle sostanze come pericolose a norma del regolamento CLP, orientamenti utili alla **valutazione della pericolosità** delle sostanze individuate, e su come determinare la loro classificazione chimica,
- allegato 3: approcci specifici per la **determinazione** delle **caratteristiche di pericolo** da HP1 a HP15, inclusi metodi di calcolo, metodi di prova e valori soglia,
- allegato 4: panoramica sul **campionamento dei rifiuti** secondo le norme europee, nonché maggiori informazioni e riferimenti concernenti questioni specifiche relative alle **analisi chimiche** dei rifiuti.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

www.pipere.it

Voci a specchio

- La comunicazione “**Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)**”, a differenza della linea guida elaborata dalle agenzie per la protezione dell’ambiente del Regno Unito, finora considerata come la più autorevole in materia, **ritiene che le voci del catalogo da 15.01.01 a 15.01.09 non siano “voci assolute non pericolose” ma invece “voci a specchio non pericolose”**.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Voci a specchio

«Nel sottocapitolo 15 01 sono contenute le seguenti voci MNH [mirror non-hazardous, voce a specchio non pericolosa]:

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone MNH
- 15 01 02 imballaggi di plastica MNH
- 15 01 03 imballaggi in legno MNH
- 15 01 04 imballaggi metallici MNH
- 15 01 05 imballaggi compositi MNH
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti MNH
- 15 01 07 imballaggi di vetro MNH
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile MNH

Sono fornite inoltre le seguenti voci MH [voce a specchio pericolosa]:

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze MH 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti».

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

Voci a specchio

- L'interpretazione secondo la quale le voci da 15.01.01 a 15.01.09 sono da considerare voci a specchio non pericolose delle due voci a specchio pericolose (15.01.10 e 15.01.11) fa necessariamente insorgere una serie di problemi. In primo luogo quello relativo alla possibilità di giungere ad attribuire una voce a specchio non pericolosa in assenza di una verifica analitica, a condizione di conoscere in modo circostanziato il contesto di produzione del rifiuto.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

www.pipere.it

Voci a specchio

■ L'Allegato 4 della Comunicazione, in materia di Campionamento e analisi chimica dei rifiuti si esprime in questi termini:


■ **«In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test (cfr. allegato 2 per altre fonti di informazione rispetto al campionamento e alle analisi chimiche dei rifiuti)».**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Voci a specchio

www.pipere.it

L'allegato 2 nella seguente figura prevede che la classificazione possa essere effettuata anche ricorrendo a fonti informative diverse dalle analisi di laboratorio:



© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Voci a specchio

www.pipere.it

Naturalmente nel caso in cui le prescrizioni della singola autorizzazione prevedano necessariamente l'acquisizione di analisi di laboratorio tale obbligo è ineludibile.

Nel caso dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica l'applicazione pratica della procedura di classificazione definita dalla Decisione 2014/955/UE è evidentemente molto difficile, se non impossibile.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Classificazione dei
rifiuti:
situazione attuale
e problemi aperti

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

[D.Lgs. 152/2006 formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010]

- Sono classificati come pericolosi i rifiuti non domestici
1. indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'Allegato D, sulla base degli allegati G, H e I [Voci "assolute"]



© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

2. Ma, [come specifica l'introduzione al CER 2002-Decisione 2000/532/CE] nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento specifico (p.es. "contenente mercurio") o generico (p.es. "contenente sostanze pericolose") alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze raggiungono determinate concentrazioni (p.es. percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto una o più proprietà di cui all'allegato III della Direttiva 91/689/CE... [Voci "a specchio"]

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati



Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

- **Modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010**
- Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I [**Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**] della parte quarta del presente decreto [scompare il riferimento all'elenco positivo dei rifiuti pericolosi];
- L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. **Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.** [...]

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

ALLEGATO D

Classificazione dei rifiuti:

- La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute
 - nella decisione 2014/955/UE e
 - nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché
 - nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

- **Nuove disposizioni europee sulla classificazione in funzione della pericolosità**

- **Regolamento europeo n. 1357/2014**

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**

- **Articolazione dell'elenco invariata: classi indicative della macroarea di attività economica, sottoclassi processo produttivo, classi trasversali, classe residuale**

- **Introduzione di un numero molto limitato di nuovi codici (3 + introduzione di una nuova voce speculare mediante modifica di una voce preesistente)**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**
- **Introduzione di un numero molto limitato di nuovi codici (3 + introduzione di una nuova voce speculare mediante modifica di una voce preesistente)**
- 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 16 03 07* mercurio metallico
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- Il codice 01 03 09 diviene la voce speculare del codice 01 03 10*:
- 01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Attribuzione della
caratteristica di
pericolo HP14
(ecotossicità)

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

HP14

www.pipere.it

- **REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»**
- **Si applica dal 5 luglio 2018**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

HP14

www.pipere.it

- Considerando del Regolamento
- L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014 per allineare le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» **non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014**, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- Dal momento che **tale studio è stato completato**, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 «Ecotossico» di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche.
- Nel determinare la classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

HP14

www.pipere.it

- la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:
- **«HP 14 «Ecotossico»:** rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
 - I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
 - [c(H420) ≥ 0,1 %]
 - I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
 - [Σ c (H400) ≥ 25 %]

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

HP14

www.pipere.it

- — I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.
- [100 × Σ c (H410) + 10 × Σ c (H411) + Σ c (H412) ≥ 25 %]
- — I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.
- [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Classificazione. Linee guida ISPRA

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee Guida ISPRA: «*Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico*»

www.pipere.it

La fase di valutazione delle caratteristiche di pericolo segue quella di individuazione del codice EER, tre le ipotesi:

1. **codice non pericoloso**, non accompagnato da voce specchio pericolosa: è **sempre classificato come non pericoloso in base all'origine** e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso;
2. **codice pericoloso** (asteriscato), non accompagnato da voce specchio non pericolosa: **sempre classificato come pericoloso in base all'origine**, la ricerca delle caratteristiche di pericolo sarà necessaria ai fini della sua successiva gestione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all'art. 19 della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi;
3. **voci specchio**, ossia da due o più voci tra loro correlate, di cui almeno una pericolosa ed almeno una non pericolosa: occorrerà procedere a **valutazione più approfondita** circa la sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee Guida ISPRA: **«Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico»**

www.pipere.it

- Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
- Nell'ambito della procedura di classificazione e, in particolare, nella fase di acquisizione delle informazioni sulla composizione del rifiuto, la determinazione del quantitativo di una lega di un metallo puro presente in forma massiva può fornire utili indicazioni ai fini della valutazione della pericolosità del rifiuto dovuta al contenuto di composti pericolosi di quel dato metallo.
- Criteri e valori limite previsti dalla normativa
- Valori di cut-off

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Linee guida ISPRA

www.pipere.it

Nel documento “Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico” ISPRA esprime la seguente posizione:

«La procedura di classificazione individuata dalla normativa si basa sulla determinazione del contenuto percentuale delle **sostanze pertinenti**, ovvero delle sostanze contenute nel rifiuto e contrassegnate, ai sensi del regolamento CLP, dalle classi, categorie e indicazioni di pericolo attinenti alla caratteristica

HP14 (metodo convenzionale di calcolo).

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Linee guida ISPRA

*L'allegato 4, paragrafo 4.2.1 degli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" della Commissione europea riporta che nel "caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno **scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato.** Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole **dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata).***

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Classificazione. La giurisprudenza

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Rinvio alla Corte di Giustizia UE

www.pipere.it

- Cass. Sez. III n. 37460 del 27 luglio 2017

Rifiuti.Voci a specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

- Sussistendo, un ragionevole dubbio circa l'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che l'ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, il Collegio ha ritenuto che il processo (unitamente ad altri 2 di analogo contenuto) sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui **seguenti quesiti**:
 - a) **Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati**, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, **nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;**
 - b) **Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;**

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

Rinvio alla Corte di Giustizia UE

www.pipere.it

- Cass. Sez. III n. 37460 del 27 luglio 2017

Rifiuti.Voci a specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

- c) **Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto**, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, **o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto**
- d) **Se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso** in applicazione del principio di precauzione

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

**Requisitoria del 3 luglio 2017 del
Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Pasquale Fimiani**

www.pipere.it

“Per l'ipotesi in cui la Corte non ritenga di sollevare le predette questioni pregiudiziali, si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Non sembra, invero, persuasiva, la tesi secondo cui, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento a sostanze pericolose, è in ogni caso necessaria una analisi quantitativamente esaustiva del rifiuto di modo che la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le varie sostanze pericolose, raggiunga nel complesso il 100% della composizione del rifiuto analizzato, con la conseguenza che, mancando siffatta analisi, opera una presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto, mentre **si ritiene preferibile, con le precisazioni che seguono, l'orientamento che esclude la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto in presenza di analisi quantitativamente non esaustive, purché sia fornita la prova da parte del produttore di aver svolto analisi mirate, sulla base di criteri oggettivi, verificabili, coerenti con la natura dei cicli produttivi e tecnicamente attendibili.**”.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

L'End of waste dopo
la sentenza del
Consiglio di Stato

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

End of waste

- (Cessazione della qualifica di rifiuto)
- **1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - b) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;**

▪ **Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n. 1229 del 28 febbraio 2018,**

- *In linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (che trova riferimento nazionale all'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006) è riservata alla normativa comunitaria, la quale consente agli Stati membri, solo in assenza di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse, di valutare caso per caso tale possibile cessazione: il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, dunque, per la Direttiva 2008/98, solo lo Stato, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione Europea. E', di conseguenza, **escluso che esista per enti e/o organizzazioni interne allo Stato, incluse le Regioni, il potere di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, considerato che, diversamente, se così fosse ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.***


www.pipere.it

SISTRI e Digitalizzazione adempimenti

■ SISTRI



■ FIR digitale



© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

SISTRI

D.L.vo 152/2006

Art.188-bis – Controllo della tracciabilità dei rifiuti:

1. [...]la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
 - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il **sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 [...].

Art.188-ter, comma 1 - Individuazione dei soggetti obbligati

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

SISTRI

www.pipere.it

- **D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205**, Attuazione direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
- **DM 18 febbraio 2011, n. 52**, Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sostituito da D.M. 78/2016)
- **L. 30 ottobre 2013, n. 125**, Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Art. 11: Limitazione dell'ambito di applicazione ai rifiuti pericolosi
- **D.M. 24 aprile 2014**, "Semplificazioni SISTRI", Limitazione dell'insieme dei soggetti obbligati (produttori iniziali con più di 10 dipendenti)
- **D.M. 30 marzo 2016 n. 78**, Nuovo Regolamento SISTRI

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

SISTRI

www.pipere.it

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio 2018: proroga del "doppio binario" per gli adempimenti finalizzati ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti. **Posticipato al 31 dicembre 2018** o, se antecedente, alla "*data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario*", il termine del periodo di sperimentazione del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

SISTR

www.pipere.it

Nuovo art. 194-bis, comma 5: confermati, per il 2018, il versamento dei **contributi** e gli oneri aggiuntivi connessi al «doppio binario», il versamento dei contributi estingue la sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi.

Un futuro DM stabilirà le procedure per il **recupero dei contributi** per il SISTR dovuti e non corrisposti e delle richieste di **rimborso** o di **conguaglio**.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

SISTR

www.pipere.it

Gli **adempimenti documentali tradizionali** per la tracciabilità dei rifiuti (registri, FIR, MUD) di cui al D.L.vo 152/2006 continuano ad applicarsi nella **versione precedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/2010**.

Sanzioni?

Non sono oggi applicabili le sanzioni previste per l'omesso o errato utilizzo del SISTR ma esclusivamente quelle per l'**omessa iscrizione** e per il **mancato versamento del contributo annuale**. Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, tali sanzioni (art. 260-bis, commi 1 e 2, D.L.vo 152/2006), sono **ridotte del 50 per cento**.

Le altre sanzioni, quindi, diventeranno applicabili (salvo ulteriore proroga) dal 1 gennaio 2019.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Nuovo art. 194-bis D.L.vo 152/2006

«Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del **registro di carico e scarico** e del **formulario** di trasporto dei rifiuti [...] **possono essere effettuati in formato digitale**», anche se «Il Ministero dell'ambiente ... può ... con proprio decreto, predisporre il **formato digitale** degli adempimenti” tuttavia “E' consentita la trasmissione della **quarta copia del formulario** di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante **posta elettronica certificata**”.

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Nota 20 luglio 2017 Min.Amb. «[...]] fermi restando gli obblighi e le procedure previste dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei FIR, la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale» deve essere conforme «al **Codice dell'Amministrazione Digitale** (CDA) ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005. Il suddetto Codice **definisce il valore giuridico** della trasmissione in formato digitale **tramite PEC in sostituzione dell'originale cartaceo** (art. 45 e 48), le regole di conservazione e archiviazione (Capo III) e la **firma digitale** (Capo II, Sez. II)”.

Nota Min.Amb. 1588 del 31 gennaio 2018 ha **escluso** la necessità, per l'invio PEC, di alcuna **procedura specifica**, restando ferma, comunque, «la possibilità che vengano successivamente definite **specifiche modalità operative** per gli adempimenti in formato digitale previsti **ai fini della tracciabilità** dei rifiuti».

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Formulario per il trasporto



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
DIVISIONE II Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Spett.le
XXX

Oggetto: Quesito XXX del xxxx riguardante l'invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti al produttore - RISCONTRO

Con la nota in oggetto, acquisita al ns prot.xxxx del xxxx, la Società XXX ha inviato alla scrivente Direzione generale un quesito inerente all'invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari (FIR) al produttore in sostituzione dell'originale cartaceo. In dettaglio codesta società definisce una procedura standardizzata di invio e conservazione della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti così articolata:

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Formulario per il trasporto

- La IV copia viene acquisita a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
- Firmata elettronicamente così come richiesto dall'art.3 del D.M 23/01/2014 senza marca temporale
- Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
- Archiviata elettronicamente con idoneo software certificato
- L'originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

In riferimento a quanto sopra riportato, si evidenzia quanto segue: fermi restanti gli obblighi e le procedure previste dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei FIR, la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale, proposta da codesta società, appare conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Il suddetto Codice definisce il valore giuridico della trasmissione in formato digitale tramite P.E.C. in sostituzione dell'originale cartaceo (art.45 e art.48), le regole di conservazione e archiviazione (Capo III) e la firma digitale (Capo II, Sez. II).

Pertanto si ritiene ammissibile la procedura proposta, ponendo particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo

© Paolo Pipere 2018 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Digitalizzazione adempimenti

Art. 194-bis D.Lgs. 152/2006

Quarta copia via PEC

A.N.CO. - Associazione Nazionale
Concessionari Consorzi - ha sottoposto
una richiesta di chiarimento al Ministero
dell'Ambiente per conoscere la corretta
procedura e l'applicazione dell'invio
della IV copia del formulario anche via
PEC.

© Paolo Pipere 2018 - Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Digitalizzazione adempimenti

m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0001588.31-01-2018


*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI
E L'INQUINAMENTO
DIVISIONE III - PIANIFICAZIONE, TRACCIABILITA'
E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Spett.le ANCO
Associazione Nazionale
Concessionari Consorzi
c.a. Presidente Franco Venanzi
PEC: asn-anco@pec.it

OGGETTO: Vs. NOTA DEL 16.1.2018 PROT. 8FV/ON

Si riscontra la nota in oggetto indicata, rappresentando che il comma 1135 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27.12.2017, ha introdotto l'articolo 194-bis al D.lgs 152/2006, il cui comma 3, prevede espressamente la possibilità, in alternativa alle procedure previste dall'articolo 193 del citato D.lgs., di adempiere all'obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

La norma in oggetto, così come formulata, risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura, fatta salva la possibilità che, nell'ambito dell'attuazione del nuovo articolo 194-bis comma 1, vengano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Grazie per l'attenzione

Paolo Pipere

Strategic Environmental Advisor

paolo@pipere.com

Consulenza giuridica ambientale
Formazione e ricerca